



Modello di Organizzaizone e Gestione

Parte B) - Codice etico

Storia del documento

Data	Versione	Descrizione
Luglio 2020	01	Prima stesura del Codice Etico ex D.Lgs 231/01 approvato con delibera - dell’Organo Amministrativo di Costim S.r.l.; - dell’Organo Amministrativo di Elmet S.r.l.; - dell’Organo Amministrativo di Impresa Percassi S.p.A.; - dall’Organo Amministrativo di Gualini S.p.A..
Settembre 2022	02	Aggiornamento del Codice Etico ex D.Lgs 231/01 approvato con delibera - dell’Organo Amministrativo di Costim S.r.l.; - dell’Organo Amministrativo di Elmet S.r.l.; - dell’Organo Amministrativo di Impresa Percassi S.p.A.; - dall’Organo Amministrativo di Gualini S.p.A..
Dicembre 2023	03	Aggiornamento del Codice Etico alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 marzo 2023, n. 24 (c.d. “Decreto <i>whistleblowing</i> ”)

INDICE

INDICE	4
Glossario	7
Codice Etico	9
Premessa 9	
Articolo 1. Destinatari	9
Articolo 2. Valori aziendali	10
2.1. Qualità.....	10
2.2. Ambiente e sicurezza sul lavoro	10
2.3. Responsabilità sociale	10
Articolo 3. Principi di comportamento	11
3.1 Criteri generali	11
3.2 Conflitti d’interesse	11
Articolo 4. Rapporti con i clienti	12
Articolo 5. Rapporti con i fornitori	13
Articolo 6. Gestione delle risorse umane	14
Articolo 7. Rapporti con i collaboratori	15
Articolo 8. Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	16
8.1 Principi generali	16
8.2 Obblighi e divieti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Italia/Estero)	16
Articolo 9. Rapporti con organizzazioni terze	18
Articolo 10. Rapporti con le autorità garanti	18
Articolo 11. Rapporti con gli organi di informazione	18
Articolo 12. Iniziative “non profit”	18
Articolo 13. Prevenzione di comportamenti a rischio reato	19
13.1 Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito ed altro	19
13.2 Ricettazione e riciclaggio.....	19
13.3 Registrazioni, scritture contabili ed illeciti in materia societaria.....	19
Articolo 14. Tutela della sicurezza e della salute	20
14.1 Principi generali	20
14.2 Fumo	21
14.3 Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti	21
14.4 Altri divieti	21
Articolo 15. Salvaguardia dei beni e del patrimonio aziendale.....	21
Articolo 16. Utilizzo dei sistemi informatici.....	22
Articolo 17. Tutela delle informazioni aziendali	23
Articolo 18. Tutela dell’ambiente.....	23
Articolo 19. Concorrenza	24
Articolo 20. Sanzioni e controllo	25
20.1 Sanzioni.....	25
20.2 Controllo interno	25
20.3 Comunicazione delle violazioni.....	26

Articolo 21.	Codice Etico: efficacia, aggiornamento e modifiche.....	26
---------------------	--	-----------

Glossario

Accordo Infragruppo	Contratto di prestazione servizi intercompany fra le società del Gruppo Costim.
Amministrazione finanziaria	Qualsiasi amministrazione coinvolta nella gestione delle imposte, comprendente le diramazioni operative, gerarchiche e territoriali.
Aree (di attività) a rischio	Le aree di attività aziendale nel cui ambito è più concreto il rischio di commissione dei Reati.
Costim	Costim S.r.l., con sede legale in Bergamo (BG), Via Moretti 34 .
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Codice Etico	Codice Etico adottato dalla Società.
Collaboratori	Coloro che agiscono in nome e/o per conto delle Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale.
Decreto	Il D. Lgs. n. 231/01, come successivamente modificato e integrato.
Dichiarazioni	Le dichiarazioni rese ai fini dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA, sia in forma autonoma sia consolidata.
Destinatari	Tutti i soggetti destinatari del Modello e, in particolare, Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e parti terze (es. fornitori, clienti, controparti contrattuali).
Dipendenti	Tutti i lavoratori subordinati della Società (compresi i dirigenti).
Elmet	Elmet S.r.l., con sede legale in Cenate Sotto (BG), Via Domenico Bosatelli 1.
Enti	Società, Associazioni, Consorzi, ecc., rilevanti ai sensi del Decreto.
Funzione	Struttura organizzativa della Società.
Gruppo Costim	Le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., indirettamente o direttamente da Costim S.r.l., comprensive di Impresa Percassi S.p.A., Gualini S.p.A.
Gualini	Gualini S.p.A., con sede legale in Bergamo (BG), Via Moretti 34.
Illecito disciplinare	Condotta tenuta dal Dipendente in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello Organizzativo.
Impresa B4T	Impresa B4T S.p.A., con sede legale in Bergamo (BG), Via Moretti 34.
Imposte	Imposta sul reddito delle società (IRES), Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) ed Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Linee Guida	Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, approvate da Confindustria, nella versione di volta in volta aggiornata ed in vigore.
Modello (Organizzativo)	Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto.
Organi Sociali	Il Consiglio di Amministrazione (o Amministratore Unico) e l'Organo di controllo della Società.

OdV o Organismo di Vigilanza	L'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del Decreto.
Partner(s)	Partner, commerciali od operativi della Società che siano vincolati contrattualmente alla Società ed abbiano un ruolo in progetti e operazioni anche a livello di Gruppo Costim.
Pubblica Amministrazione (o P.A.)	Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche di fatto nonché i membri degli Organi delle Comunità Europee e i Funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.
Procedura <i>whistleblowing</i>	Procedura adottata dalle Società del gruppo Costim in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
Processi sensibili	Processi aziendali che possono condurre alla commissione dei reati previsti dal Decreto.
Reati o Reato	I reati rilevanti a norma del Decreto.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato effettuata nel rispetto della Procedura whistleblowing
Società	Costim S.r.l. con sede legale in Bergamo (BG), Via Moretti 34 Impresa Percassi S.p.A., con sede legale in Bergamo (BG) Via Moretti 34. Elmet S.r.l., con sede legale in Cenate Sotto (BG), Via Domenico Bosatelli 1. Gualini S.p.A. con sede legale in Bergamo (BG), Via Moretti 34.
Soggetti in posizione apicale	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno delle società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società medesime.
Soggetti in posizione subordinata	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Codice Etico

PREMESSA

Il Gruppo Costim opera nell'area dello sviluppo immobiliare e delle costruzioni generali, nonché nel settore dei servizi di facility management, global service e realizzazione di facciate continue e involucri; a tali attività si affiancano le attività di servizio, come la commercializzazione e l'asset management, oltre allo sviluppo di partnership strategiche ed investimenti diversificati.

Il ramo costruzioni costituisce il solido fondamento del Gruppo Costim, grazie alla storica Impresa Percassi S.p.A., ora Impresa B4T S.p.a operante da sempre con successo sul mercato dell'edilizia, la società Gualini S.p.A., opera nella realizzazi ora Impresa B4T Spaone di facciate continue e involucri e la società Elmet S.r.l. che offre servizi di facility management e gestione di impianti ed è società certificata ESCo. Il Gruppo Costim si rivolge ai suoi interlocutori con un'attenzione dinamica, che soddisfa l'oggi e proietta il domani: crescita, rinnovamento, passione e competenza.

Le Società, consapevoli di essere un punto di riferimento del proprio settore, hanno deciso di adottare il presente Codice Etico per fornire precise Linee Guida Comportamentali che consentano di promuovere una cultura aziendale caratterizzata dai valori di Integrità e Responsabilità, propri della loro *mission*.

ARTICOLO 1. DESTINATARI

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, adottato dalle Società, al quale lo stesso Modello espressamente rinvia (Parte B).

Le norme del Codice si applicano a chiunque operi o collabori a qualsiasi titolo con le Società o le società del Gruppo Costim, ovvero a tutti i Destinatari, ed in particolare:

- **soggetti in posizione apicale**, ovvero soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno delle società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società medesima (ad es. membri degli Organi Sociali, dirigenti);
- **soggetti in posizione subordinata**, ovvero soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale (es. dipendenti);
- **collaboratori**, ovvero soggetti esterni che agiscono in nome e/o per conto delle Società sulla base di apposito mandato, di altro vincolo contrattuale o procura e svolgono, direttamente o indirettamente, attività connesse o interessanti l'attività aziendale (es. consulenti, professionisti esterni);
- **parti terze**, quali le controparti contrattuali delle Società (con esclusione dei Collaboratori), che siano indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o da parte dei quali la Società eroghi o riceva una qualunque prestazione, nonché *partner*, commerciali od operativi delle Società che abbiano un ruolo in progetti e operazioni a livello di Gruppo Costim.

Ogni Destinatario ha il *dovere* di:

- conoscere le norme contenute nel Codice;
- astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Codice;

- senza pregiudizio per quanto previsto dalla Procedura *whistleblowing*, riferire ai propri superiori e/o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Codice;
- collaborare con le strutture e/o i soggetti deputati alle attività di controllo del rispetto del presente Codice;
- non intraprendere alcuna iniziativa contraria ai contenuti del Codice.

ARTICOLO 2. VALORI AZIENDALI

2.1. Qualità

Le Società riconoscono al cliente un ruolo centrale e si impegnano a conoscerne a fondo i bisogni e ad erogare attività e servizi rispondenti a questi ultimi, ricercando un'elevata *customer satisfaction*.

Gli obiettivi che le Società si pongono, sono, in particolare:

- miglioramento dell'immagine sul mercato;
- miglioramento dei processi di sviluppo e investimento immobiliare, di progettazione, costruzione e commercializzazione immobiliare e del controllo di tali processi;
- rispetto degli impegni contrattuali espliciti o impliciti;
- cura della comunicazione presso il cliente;
- assistenza al cliente;
- adozione delle più moderne tecniche di supporto al cliente;

La Società Impresa B4T S.p.A. si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato per Qualità, Ambiente e Sicurezza a standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 UNI EN ISO 45001: 2023e [UNI/PdR 125:2022](#), la Società Elmet S.r.l. si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato per Qualità, Ambiente e Sicurezza basato sulle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2023 e UNI ISO 11352: 2020 e la Società Gualini S.r.l. si è dotata di un Sistema di Gestione integrato per Qualità, Ambiente e Sicurezza a standard UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2023

2.2. Ambiente e sicurezza sul lavoro

Le Società riconoscono nella gestione dell'ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro una delle priorità aziendali, e pertanto stabiliscono politiche, programmi e procedure per svolgere le attività in modo ecologicamente corretto e nel rispetto dell'integrità fisica e morale dei lavoratori.

2.3. Responsabilità sociale

Le Società identificano nel rispetto dei requisiti della responsabilità sociale uno dei fattori di successo della propria attività.

Le Società, in particolare, si uniformano ai seguenti principi:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo del lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il "lavoro obbligato";
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare i diritti dei lavoratori di aderire alle confederazioni sindacali;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;

- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale e abusi verbali;
- adeguare l'orario di lavoro a quanto previsto dalla legislazione vigente e dagli accordi nazionali e locali;
- retribuire i Dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.

ARTICOLO 3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

3.1 Criteri generali

Tutte le azioni, operazioni e transazioni poste in essere nell'interesse o a vantaggio delle Società devono essere ispirate alla massima correttezza, alla completezza e alla trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure stabilite, e devono essere assoggettabili a verifica da parte degli organi di controllo.

A tal fine i destinatari sono tenuti a svolgere le mansioni loro assegnate in osservanza delle disposizioni individuate nel presente Codice Etico ed in stretta conformità alle leggi e regolamenti applicabili, anche nei rapporti con i terzi.

I Destinatari sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni che regolano la propria condotta ed a sottoporre alla Direzione Generale eventuali dubbi e questioni circa la legittimità di qualsiasi condotta che interessi le Società o il Gruppo Costim.

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla Legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni e al presente Codice Etico. Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali, per terzi o per le Società.

L'attività di sviluppo commerciale deve svolgersi nel rispetto di corretti principi economici, nel regolare contesto di mercato e in leale competizione con i concorrenti, nella costante osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili.

L'attività di amministrazione, finanza e controllo deve svolgersi secondo regole di liceità, correttezza e trasparenza, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché della prassi ministeriale. Devono essere garantiti il costante e tempestivo adeguamento alla legislazione in materia contabile e fiscale, e la puntuale osservanza delle prescrizioni relative agli adempimenti tributari intesi nel senso più ampio.

3.2 Conflitti d'interesse

Tutte le decisioni e le scelte imprenditoriali prese per conto delle Società devono corrispondere al migliore interesse delle stesse.

Pertanto, eventuali situazioni che possano anche solo apparire in conflitto di interesse, ovvero quelle in cui un soggetto possa perseguire un personale interesse utilizzando il proprio ruolo aziendale o professionale, devono essere evitate o quanto meno segnalate al proprio superiore gerarchico (ove esistente) e, nei casi più gravi, segnalate all'Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice o di responsabile di un'unità organizzativa e avere personali interessi economici comuni con i fornitori;
- accettare danaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con le Società o con società del Gruppo Costim;
- avere interessi affettivi personali o familiari che possano influenzare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse delle Società ed il modo più opportuno per perseguirlo;
- avvantaggiarsi personalmente, tramite familiari, colleghi o interposta persona, di opportunità di affari connesse allo svolgimento delle proprie funzioni o in relazione all'attività esplicata per conto delle Società.
- lo svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o suoi familiari presso fornitori, subfornitori, concorrenti.

I Dipendenti non devono possedere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari rilevanti in qualsiasi società o ente che intrattenga o cerchi di intrattenere rapporti commerciali ovvero sia in concorrenza con le Società o società del Gruppo Costim, a meno che non abbia precedentemente ottenuto l'approvazione scritta dal consiglio di amministrazione delle Società.

Per "*interessi finanziari rilevanti*" si intende, ai fini dell'applicazione del presente Codice, il possesso da parte di un Dipendente e/o di un suo familiare di una quota superiore all'1% del capitale della società o ente di cui sopra.

ARTICOLO 4. RAPPORTI CON I CLIENTI

Le Società perseguono il proprio successo d'impresa sui mercati attraverso l'offerta di attività e di servizi di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme vigenti poste a tutela della leale concorrenza. Esse considerano la soddisfazione dei clienti come fattore di primaria importanza per l'adempimento degli obiettivi aziendali.

A tal fine, è fatto obbligo ai Destinatari di:

- comunicare con i clienti in modo chiaro, onesto e trasparente, informandoli correttamente e costantemente sulle caratteristiche dei beni e dei servizi offerti e sugli adempimenti in carico alla Società, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile;
- rapportarsi con i clienti in modo chiaro, onesto e trasparente secondo le procedure e le disposizioni impartite;
- fornire attività e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

Le Società espressamente vietano a tutti i Dipendenti o Collaboratori di ricevere o accettare, omaggi o altre forme di beneficio (es. ospitalità) da parte di chiunque intrattenga, o intenda intraprendere, rapporti d'affari con le Società o società del Gruppo Costim al fine, tra l'altro, di consolidare un'immagine aziendale fedele ai valori di trasparenza, correttezza e lealtà.

Le disposizioni precedenti, pertanto, non si applicano alle spese di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli, o agli omaggi di modico valore (ossia per importi compresi tra 250 e 500 Euro), che corrispondono alle normali consuetudini, sempre che non violino norme di legge e che siano conformi alle procedure aziendali.

È in ogni caso proibita l'accettazione di danaro da persone o aziende che siano o intendano entrare in rapporti

di affari con le Società o le società del Gruppo Costim.

Chiunque riceva proposte di denaro, omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità, dovrà comunque informare immediatamente il superiore gerarchico e la Direzione Generale.

Eventuali omaggi indirizzati a Dipendenti o Collaboratori e recapitati in azienda in occasione di festività, dovranno essere consegnati affinché possano essere utilizzati dalla Società per finanziare opere di beneficenza.

È tassativamente vietato ricevere omaggi o altra gratuità al proprio indirizzo privato.

ARTICOLO 5. RAPPORTI CON I FORNITORI

Nella selezione e nella gestione dei rapporti con i fornitori i Destinatari dovranno:

- osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione dei fornitori ed alla gestione dei rapporti con i medesimi;
- adottare criteri di valutazione oggettivi e trasparenti nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti, valutando la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti non solo di onorabilità e professionalità, ma anche tecnici e legali per l'esercizio dell'attività;
- ottenere la collaborazione dei fornitori per assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti (in termini di qualità, costo e tempi di consegna);
- osservare e rispettare le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste nei rapporti di fornitura;
- assicurare nell'ambito degli Accordi intercompany un costante controllo dei servizi ri-fatturati avendo cura di archiviare i relativi supporti documentali e mantenere una segregazione netta tra i beni ed i servizi acquisiti nell'interesse della controllante e quelli acquisiti per le controllate.
- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede, in linea con le più rigorose pratiche commerciali, nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- approfittare della propria posizione al fine di ottenere qualsiasi beneficio personale;
- dare o ricevere, sotto alcuna forma, direttamente o indirettamente, corrispettivi, regali, omaggi, ospitalità, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ossia per importi compresi tra 250 e 500 Euro) (regali di cortesia);
- predisporre pagamenti a favore di consulenti, periti, professionisti e comunque a favore di terzi, che non trovino una adeguata giustificazione contrattuale;
- subire condizionamenti da parte di terzi estranei alle Società per assumere decisioni e/o eseguire atti relativi alla propria attività lavorativa o professionale.

Il soggetto che riceva omaggi o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detta offerta o comunque informare immediatamente il superiore gerarchico.

È in ogni caso proibita l'accettazione di danaro da persone o aziende che siano o intendano entrare in rapporti d'affari con le Società o con le società del Gruppo Costim.

Eventuali omaggi indirizzati a Dipendenti o Collaboratori e recapitati in azienda in occasione di festività, dovranno essere consegnati affinché possano essere utilizzati dalle Società per finanziare opere di

beneficienza.

È tassativamente vietato ricevere omaggi o altra gratuità al proprio indirizzo privato.

ARTICOLO 6. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Nella selezione e nella gestione dei rapporti con il personale i Destinatari dovranno osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure aziendali. In particolare, in caso di assunzione di lavoratori stranieri particolare attenzione dovrà essere prestata alla verifica del permesso di soggiorno che non potrà mai essere mancante, scaduto (e non rinnovato), revocato o annullato.

Le Società sono costantemente impegnate nello sviluppo delle capacità e delle competenze del management, dei Dipendenti, in maniera tale da far sì che la creatività dei singoli trovi piena espressione e realizzazione. Affinché la capacità e le competenze di ciascun dipendente possano essere valorizzate e ciascun dipendente possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni aziendali e/o i soggetti deputati alla gestione delle Risorse Umane devono:

- applicare criteri di merito e di competenza professionale nell'adottare qualsiasi decisione nei confronti dei Dipendenti;
- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i Dipendenti senza discriminazione alcuna, facendo in modo che possano godere di un trattamento equo e paritario, indipendentemente da sesso, età, nazionalità, religione, etnia, orientamento politico, filosofico, sessuale e con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro (inclusi, a titolo meramente esplicativo, i riconoscimenti professionali, le retribuzioni, i corsi di aggiornamento e formazione professionale, ecc.);
- valorizzare il lavoro di Dipendenti e Collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con le attività loro assegnate;
- promuovere il coinvolgimento dei Dipendenti e dei Collaboratori esterni rendendoli partecipi degli obiettivi aziendali e del loro raggiungimento;
- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possano dare luogo a discriminazioni;
- assicurare la corretta documentazione dei rimborsi spese richiesti dai dipendenti;
- garantire le pari opportunità in tutti gli aspetti della vita professionale.

Le funzioni e/o i soggetti deputati al processo di assunzione del personale delle Società, nel rispetto dei protocolli aziendali, valutano con particolare rigore ed attenzione l'assunzione di soggetti che abbiano, o abbiano avuto, relazioni dirette o indirette con la Pubblica Amministrazione.

Le funzioni e/o i soggetti deputati al processo di assunzione del personale devono valutare attentamente, nel rispetto dei protocolli aziendali, le candidature di parenti di impiegati della Pubblica Amministrazione, o ex impiegati della Pubblica Amministrazione e di loro parenti, che partecipino o abbiano partecipato attivamente e personalmente a trattative d'affari con le Società; analoghe cautele devono essere tenute nei confronti di soggetti che partecipino od abbiano partecipato ad avallare le richieste effettuate dalle Società nei confronti della Pubblica Amministrazione.

È fatto, altresì, divieto di richiedere alle figure subordinate favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

Anche in osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'impegno delle Società a rispettare i diritti umani fondamentali, nonché a prevenire lo sfruttamento minorile e a non utilizzare il lavoro forzato o eseguito in condizioni di schiavitù o servitù, è fatto altresì divieto:

- di dar luogo, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, a riduzione o mantenimento in stato di soggezione (mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, l'approfittarsi di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona);
- di dar luogo a molestie, quali ad esempio, la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui e la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui, ivi comprese le molestie sessuali (intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano urtarne la serenità).

È vietata qualsiasi forma di violenza e molestia sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. È quindi vietato:

- subordinare qualsiasi decisione rilevante per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali ovvero a caratteristiche personali e culturali;
- indurre i propri Collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità o menomazioni fisiche o psichiche nonché a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

Qualora un Dipendente ritenga di essere stato vittima di molestie o di condotte riconducibili a mobbing, avrà facoltà di segnalare tale situazione all'apposita commissione costituita dal responsabile delle Risorse Umane, il Direttore Generale e da uno dei membri del consiglio di amministrazione della Società. La commissione tratterà la segnalazione con la massima riservatezza possibile e verificherà, nei limiti dei poteri concessi per legge, la fondatezza della segnalazione stessa, fornendo una risposta entro 15 giorni lavorativi e adottando, se del caso, gli opportuni provvedimenti.

Le segnalazioni potranno essere inoltrate secondo quanto indicato al successivo articolo 20.3.

ARTICOLO 7. RAPPORTI CON I COLLABORATORI

Ogni amministratore, dirigente, dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura, al fine di attuare i principi sopra elencati, di:

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione dei Collaboratori non subordinati ed alla gestione dei rapporti con i medesimi;
- selezionare accuratamente persone e imprese, tra quelle con buona reputazione e qualificate;
- informare adeguatamente i terzi che entrano in rapporto con le Società in merito alle disposizioni del presente Codice, richiedendone il rispetto;
- riferire tempestivamente in merito ad eventuali violazioni del Codice ed adottare le iniziative previste.

Le Società non inizieranno o proseguiranno alcun rapporto con chi manifesti di non voler attenersi ai principi di cui al presente Codice Etico.

8.1 Principi generali

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione, o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, intrattenute dai Destinatari devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione delle Società.

In particolare:

- tutti i rapporti che coinvolgono le funzioni aziendali, anche per il tramite di Collaboratori esterni, con la Pubblica Amministrazione devono essere uniformati a principi di diligenza, trasparenza ed onestà, nonché di massima correttezza ed integrità;
- l'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione e/o aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate;
- nel caso in cui le Società utilizzino un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentate nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione e nello specifico verso l'Amministrazione finanziaria, nei confronti di tale soggetto si applicano le stesse direttive impartite ai Dipendenti delle Società (ad es. procedure operative e di controllo);
- assicurare una pronta informativa con i Responsabili dell'Area amministrazione finanza e controllo, del ricevimento di avvisi di accertamento, liquidazione, contestazione, cartelle esattoriali e preavvisi di irregolarità, richieste di imposte e simili ricevuti dalle Società;
- assicurare un costante scambio di informazioni con il consulente fiscale circa i termini da rispettare per l'invio delle dichiarazioni fiscali;
- le Società non devono farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un soggetto terzo qualora si possano configurare conflitti d'interesse.

8.2 Obblighi e divieti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Italia/Estero)

In linea generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nazionale o estera, e nello specifico con l'Amministrazione Finanziaria, le Società ripudiano e sanzionano qualsiasi comportamento di natura concussiva, corruttiva o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità: in particolare, inoltre, viene precisato quanto segue.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti, direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica, nei confronti di dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi.

È fatto divieto di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Qualora un amministratore, dipendente o collaboratore delle Società riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare l'Organismo di Vigilanza.

Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di illecite pressioni ricevute in occasione di rapporti con persone fisiche o giuridiche che agiscano alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione.

Le disposizioni sopra indicate non si applicano ad omaggi e doni “di cortesia” o “di protocollo” o ad utilità d’uso di modico valore (ossia per importi compresi tra 250 e 500 Euro), che corrispondano alle normali consuetudini e sempre che non violino norme di legge e che siano conformi alle procedure aziendali.

È vietato eludere le prescrizioni del presente Codice Etico, ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che (anche sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, sconti abnormi o non dovuti o comunque contrari alla normale pratica commerciale ed alle procedure aziendali), abbiano le stesse finalità vietate dal Codice Etico.

Con riguardo ad erogazioni e contributi:

- non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione le Società non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata.

In ogni caso nel corso di una trattativa di affari o di un rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione le Società si impegnano a:

- non offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari;
- non offrire omaggi;
- non sollecitare od ottenere informazioni riservate che ne compromettano l'integrità o la reputazione.

Con specifico riguardo ai sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione, è fatto inoltre divieto di:

- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. procurando un ingiusto profitto alla Società con danno dello Stato;
- accedere senza diritto e con qualsiasi modalità, a dati/informazioni o software, contenuti nel sistema informatico o telematico della P.A.;
- superare i limiti di autorizzazioni eventualmente concesse nell’accesso a tali sistemi/programmi di pertinenza della P.A.;
- accedere senza diritto a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;
- commettere fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- commettere fatti diretti a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- operare qualsiasi forma di alterazione o contraffazione delle dichiarazioni e comunicazioni inviate alla Pubblica Amministrazione, anche per via telematica, che dovranno essere veritiere;
- fare pressioni nei confronti di pubblici dipendenti affinché provvedano, a vantaggio della Società, ad alterare dati e/o informazioni presenti nei pubblici archivi.

ARTICOLO 9. RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI TERZE

I contributi a organizzazioni politiche, sindacali e di categoria, erogati sulla base di specifiche normative dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e disposizioni vigenti. Tali contributi dovranno essere adeguatamente documentati.

Le Società, inoltre, non erogano contributi ad organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi.

Le Società, sempre nel rispetto dei protocolli aziendali, valutano con particolare rigore ed attenzione l'eventuale erogazione di contributi a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni aventi carattere politico e/o sindacale.

Le Società, infine, nel caso di sponsorizzazioni dovranno assicurare le regolazioni contrattuali dei rapporti di sponsorizzazione ed assicurare la raccolta ed archiviazione della documentazione attestante il servizio di sponsorizzazione reso.

ARTICOLO 10. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GARANTI

Le Società danno piena e scrupolosa osservanza alle disposizioni emanate dalle Authority, siano esse locali, nazionali o internazionali, e si adeguano alla giurisprudenza in materia.

Le Società si impegnano a fornire tutte le informazioni richieste dalle Autorità deputate alla regolazione e al controllo dei servizi erogati, in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva.

ARTICOLO 11. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

I rapporti tra la Società ed i *mass media* in genere spettano esclusivamente alle funzioni aziendali e/o ai soggetti a ciò delegati e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione definita dalle Società.

Ai Destinatari è fatto divieto di fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media* senza l'autorizzazione delle funzioni e/o soggetti a ciò delegati.

Analoga autorizzazione è necessaria per la partecipazione, in nome o in rappresentanza delle Società, di dipendenti a comitati, associazioni, convegni, congressi o seminari, così come per la redazione da parte degli stessi di articoli, saggi o pubblicazioni in genere.

Nel caso in cui tale autorizzazione sia concessa, le informazioni e le comunicazioni destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti ed omogenee e verificate dalle funzioni aziendali a ciò delegate.

ARTICOLO 12. INIZIATIVE "NON PROFIT"

Le Società, nel rispetto dei principi di trasparenza ed onestà, possono erogare contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro. In tal caso dovranno previamente essere verificati statuto ed atto costitutivo dell'associazione, che dovrà essere di elevato valore culturale o benefico.

Le sponsorizzazioni possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura. Le stesse sono inoltre destinate solo ad eventi che offrano garanzie di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, si dovrà prestare attenzione ad ogni possibile conflitto di interesse di ordine personale ed aziendale.

Le Società in caso di omaggi o donazioni devono tenere un comportamento corretto e trasparente assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché monitorare i soggetti beneficiari di donazioni ed acquisire la relativa documentazione della qualità di ente del terzo settore.

Ogni decisione in merito deve essere autorizzata dalla Direzione Generale.

ARTICOLO 13. PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI A RISCHIO REATO

13.1 Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito ed altro

È vietato falsificare banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata nell'interesse e/o vantaggio delle Società.

È altresì vietato mettere in circolazione (accettando, acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata falsi.

Chiunque riceva in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili alle Società, dovrà tempestivamente informare i propri superiori e l'Organismo di Vigilanza.

13.2 Ricettazione e riciclaggio

Le Società ed i Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare l'acquisto, la ricezione, l'occultamento, il riciclaggio (ovvero l'accettazione o il trattamento) o l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni (ad es. merce) o altre utilità provenienti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.

È fatto obbligo di verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie e reputazionali) su controparti commerciali e fornitori prima di instaurare con questi rapporti d'affari, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività.

Le Società ed i Destinatari devono sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione competente.

13.3 Registrazioni, scritture contabili ed illeciti in materia societaria

Tutti i Destinatari collaborano ad una tenuta trasparente delle scritture contabili fornendo informazioni complete e chiare ed assicurando l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

In particolare, i Destinatari addetti alla preparazione della reportistica economica, patrimoniale e finanziaria deve assicurarsi che tale operazione avvenga in conformità agli standard ed ai principi applicabili in materia di contabilità e che, pertanto, la reportistica prodotta rifletta correttamente le transazioni commerciali e lo stato finanziario della società interessata.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società.

A tal fine i Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.

Le comunicazioni, le denunce e i depositi (ad es. presso il registro delle imprese) che sono obbligatori per legge devono essere effettuati dai soggetti a ciò preposti in modo veritiero e tempestivo, nel rispetto delle normative vigenti.

È vietato:

- falsificare o indurre terzi a falsificare qualsiasi registro o documento aziendale;

- tenere occulti o non registrare conti, fondi, attività o disposizioni delle Società, incluse voci o disposizioni fuori bilancio;
- impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione ai soggetti a ciò preposti o legittimati (ad es. attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici);
- presentare dichiarazioni non veritiere e/o adottare documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- porre in essere condotte simulate o fraudolente finalizzate a determinare la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o qualsiasi altro artificio concretamente idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli azionari delle Società, ove "quotate";
- esporre alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alla legge ed al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle Società, nonché occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che si dovrebbero comunicare. Tale principio si riferisce anche alle informazioni relative a beni posseduti o amministrati dalle Società per conto di terzi;
- in qualsiasi forma, consapevolmente ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

È inoltre vietato:

- restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche mediante condotte dissimulate;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione;
- porre in essere ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

Tutti gli organi amministrativi devono prestare la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli organismi di controllo, che legittimamente chiedano loro informazioni e documentazione circa l'amministrazione delle Società; è in ogni caso vietato condividere con altre funzioni le proprie credenziali di accesso ai sistemi di contabilità.

Tutti i Destinatari che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze in registrazioni o scritture contabili, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 14. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

14.1 Principi generali

Tutti coloro che sono preposti a dare attuazione, a vari livelli, alle norme (interne e non) adottate in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro devono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni:

- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa che possa minimizzare i rischi o rimuovere le cause che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Dipendenti, nonché dei terzi che prestano la propria attività presso le Società e dei clienti;
- adeguare tempestivamente e costantemente le procedure interne alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza;
- creare e mantenere un rapporto costruttivo e collaborativo con le Istituzioni Pubbliche preposte all'attività di controllo in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- promuovere e sviluppare programmi di formazione e di informazione specifici, diversi a seconda dei destinatari;
- effettuare specifici controlli per verificare l'effettiva fruizione degli stessi;
- effettuare controlli periodici sull'effettiva applicazione delle procedure adottate in tema di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- adottare specifiche politiche e criteri per la selezione delle società esterne cui possono essere affidati appalti di lavori/servizi;
- nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, garantire la cooperazione ed il coordinamento tra l'attività propria delle Società e quella della società appaltatrice.

14.2 Fumo

Le Società si impegnano a garantire la sicurezza e la salute dei propri Dipendenti nonché la salubrità degli ambienti, fermo restando il divieto di fumare nei luoghi di lavoro non autorizzati.

Il divieto di fumare deve intendersi esteso anche a momenti di “pausa” dal lavoro, ove tali momenti vengano consumati al di fuori delle aree a ciò dedicate, indicate dall'azienda.

14.3 Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti

È vietato prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto.

È fatto altresì divieto di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, qualora incidano sulla prestazione lavorativa e possano turbare il normale svolgimento della stessa.

14.4 Altri divieti

È vietato utilizzare le strutture aziendali per favorire, in qualunque modo - a livello nazionale od internazionale - la circolazione di sostanze stupefacenti nonché di detenerle presso i locali delle Società o in qualsiasi luogo che comunque sia riconducibile alle Società.

È altresì vietato utilizzare le strutture aziendali per favorire, in qualunque modo - a livello nazionale od internazionale - la circolazione di materiale pornografico nonché di detenerlo presso i locali delle Società o in qualsiasi luogo che comunque sia riconducibile alle Società.

Più in generale, è vietato favorire il crimine organizzato, nazionale e transnazionale, in qualunque sua forma.

ARTICOLO 15. SALVAGUARDIA DEI BENI E DEL PATRIMONIO AZIENDALE

Ogni Destinatario è tenuto a operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare le risorse aziendali, evitando utilizzi impropri che possano esserne causa di danno o di riduzione dell'efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse delle Società o dettati da motivi professionali estranei al rapporto con le Società.

Parimenti, è cura dei Destinatari non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l'uso fraudolento o improprio.

Non è consentito rimuovere, distruggere o eliminare qualsiasi risorsa appartenente all'azienda senza previa autorizzazione della stessa.

Ognuno è custode e responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali), strumentali all'attività svolta; nessun Dipendente o Collaboratore può fare o consentire ad altri un uso improprio dei beni assegnati e delle risorse delle Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le risorse aziendali delle Società, per le quali si applica il principio di diligenza sopra enunciato, includono:

- tutti i beni che in ragione dell'attività sono, a diverso titolo, nella sfera di dominio delle Società;
- beni strumentali e materiali di consumo di proprietà delle Società;
- beni ottenuti in concessione, in comodato o in uso da parte di Istituzioni pubbliche e private;
- applicazioni e dispositivi informatici;
- Applicazioni e dispositivi telefonici;

ARTICOLO 16. UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

È vietato utilizzare per finalità illecite il complesso dei sistemi e degli strumenti informatici e telematici messi a disposizione dei Destinatari per lo svolgimento della propria attività lavorativa (ad esempio: computer, posta elettronica, accesso internet, laptop, computer portatile). Tali strumenti devono, inoltre, essere utilizzati in conformità alla normativa vigente (ivi compresi il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii. e il Regolamento UE 679/2016) ed alle policy aziendali.

Gli amministratori di sistema, in particolare, devono utilizzare gli strumenti informatici attenendosi a principi di diligenza e correttezza, all'unico fine di verificare e garantire l'efficiente ed ottimale funzionalità degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra citata e dalle policy aziendali.

Eventuali società esterne della cui opera si avvalgano le Società per la gestione ed utilizzo del sistema informatico dovranno rispettare i medesimi principi.

È dovere di ciascun Dipendente e Collaboratore custodire in modo appropriato la strumentazione informatica e telematica messa a disposizione e segnalare tempestivamente eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti. Le Società consentono l'accesso a Internet solo a personale autorizzato, esclusivamente per le finalità attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate. Sarà pertanto considerato utilizzo improprio della rete, salvo espressa autorizzazione:

- accedere o registrarsi a siti i cui contenuti non siano connessi all'attività lavorativa;
- partecipare a forum di discussione, chat-line, bacheche elettroniche e social network;
- effettuare ogni genere di transazione finanziaria, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili.

Le Società mettono a disposizione del personale un servizio di posta elettronica aziendale, al fine di favorire e velocizzare i processi comunicativi. L'utilizzo di tale strumento è consentito esclusivamente per finalità connesse all'attività lavorativa svolta.

ARTICOLO 17. TUTELA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alle Società, o relative alla sua attività od affari, di cui i Destinatari siano a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro e professionale, devono considerarsi riservate, in quanto strettamente di proprietà di tali entità, ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative processi; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, di prezzi, di marketing o di servizi; le informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni; le informazioni relative ai processi aziendali (di qualunque tipo siano) e/o all'organizzazione aziendale in senso lato (es. know how).

I Destinatari devono porre ogni cura per evitare l'indebita diffusione di tali informazioni riservate e non devono utilizzare né consentire l'utilizzo di informazioni che non siano di pubblico dominio, relative alle Società, alla loro attività o affari, ovvero relative a soggetti che hanno rapporti con esse, per promuovere o favorire interessi propri o di terzi.

Se un Dipendente o Collaboratore ritiene che sia appropriato o legalmente necessario divulgare o utilizzare le Informazioni riservate all'esterno delle Società, prima di procedere dovrà contattare e richiedere opportuna autorizzazione alla Direzione Generale e attendere il tempo necessario per consentire che vengano adottate idonee misure di protezione.

Nel caso in cui le Società abbiano sottoscritto un accordo di riservatezza in merito alle informazioni riservate divulgate da terzi alle Società stesse, i Destinatari che ricevono tali informazioni devono attenersi ai termini del suddetto accordo.

Le informazioni relative ad attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico possono essere scambiate all'interno del Gruppo Costim, dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà industriale, in conformità alle procedure aziendali.

Gli obblighi di riservatezza restano in vigore anche una volta che sia cessato il rapporto di lavoro o di collaborazione.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza al fine di salvaguardare le Società da indebiti intrusioni od usi illeciti ed i supporti materiali od elettronici delle informazioni vengono distrutti nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

Più in generale, le Società si impegnano a trattare i dati personali relativi ai propri Dipendenti o a terzi, nel rispetto di quanto previsto dal *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e dal Regolamento UE 679/2016: ciascun Dipendente e/o Collaboratore dovrà osservare le procedure aziendali in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, ciascun dipendente dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare (e/o divulgare) i dati nei limiti previsti dalle procedure aziendali.

ARTICOLO 18. TUTELA DELL'AMBIENTE

alla promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza

energetica perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.

Le Società si impegnano a contribuire allo sviluppo e al benessere dell'ambiente in cui operano e perseguono costantemente la salvaguardia della salute dei Dipendenti, degli altri Collaboratori e delle comunità interessate dalle attività delle Società.

La gestione operativa delle attività anche immobiliari ed edilizie (cantieri) dovrà fare riferimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione e protezione ambientale, ai più adeguati criteri di salvaguardia ambientale di efficienza energetica, al fine di ridurre il relativo impatto nell'ambiente.

Le Società contribuiranno - in relazione alle proprie specifiche aree di attività - alla promozione e allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, affinché elaborati processi sempre più compatibili con l'ambiente ed orientati alla salvaguardia dell'incolumità dei clienti, nonché caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza, alla salute dei Dipendenti e alla tutela delle comunità in cui le Società operano.

In particolare, nello svolgimento della propria attività le Società si pongono come obiettivo di:

- migliorare continuamente le politiche, i programmi, ed il comportamento ambientale aziendale, tenendo conto del progresso tecnologico, della conoscenza scientifica, delle esigenze dei clienti e delle aspettative della collettività;
- divulgare la “politica ambientale” attraverso l’informazione, la formazione, la consultazione ed il coinvolgimento dei Destinatari per una conduzione responsabile della loro attività nel rispetto dell’ambiente;
- valutare gli aspetti/impatti ambientali diretti ed indiretti durante la progettazione e l’esecuzione di nuove attività e prima della dismissione di un cantiere o dell’abbandono di un sito;
- minimizzare le conseguenze ambientali nell’ambito della produzione di rifiuti e della loro eliminazione, resa sicura e responsabile mediante un uso efficiente e sicuro dell'energia, dei materiali, delle sostanze e preparati pericolosi e di un uso sostenibile delle risorse rinnovabili;
- istruire i clienti, i distributori ed il pubblico al fine di favorire la sicurezza nell'uso, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti;
- ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e servizi, con riferimento alle materie prime, ai processi, alle emissioni e ai rifiuti collegati all'attività dell'impresa;
- misurare e documentare i propri risultati ambientali eseguendo regolarmente controlli e valutazioni circa il rispetto degli obiettivi aziendali e della normativa cogente.

ARTICOLO 19. CONCORRENZA

Le Società, riconoscendo l’importanza di un mercato competitivo, si impegnano a rispettare le norme di legge sulla concorrenza.

Le intese tra imprese e comunque tutte le situazioni che possano avere effetto distorsivo sulla concorrenza, in particolare gli accordi che contengano clausole di esclusività, vincoli alla determinazione del prezzo, restrizioni territoriali sono soggette alla legislazione antitrust. Pertanto, in ogni caso di potenziale conflitto con le norme antitrust, viene chiesta preventivamente la verifica di esperti legali.

Le Società ripudiano e sanzionano qualsiasi comportamento di tipo corruttivo nei rapporti fra privati. In particolare, è censurato il comportamento di chi dà o promette denaro o altra utilità a qualsiasi soggetto appartenente ad altri soggetti economici (es. amministratori, dirigenti, dipendenti, ecc.) affinché questi ultimi

violino gli obblighi inerenti il proprio ufficio o i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente a cui appartengono.

Sono vietati atti di concorrenza sleale e, in generale, azioni scorrette nella competizione commerciale. A mero titolo di esempio, sono vietate le seguenti condotte:

- corruzione o uso di tangenti per favorire un'attività o indurre violazioni contrattuali da parte di terzi;
- acquisizione dei segreti commerciali di un concorrente tramite corruzione o furto;
- affermazioni o paragoni falsi, fuorvianti o denigratori in relazione ai concorrenti o ai rispettivi prodotti;
- affermazioni prive di ragionevole fondamento rilasciate in merito ai prodotti di terzi o di aziende concorrenti;
- diffusione di informazioni commerciali dell'azienda presso società concorrenti;
- storno di dipendenti o agenti dell'azienda in favore di società concorrenti;
- diffusione a terzi di informazioni sulla clientela dell'azienda.

Tutte le dichiarazioni pubbliche rilasciate per conto delle Società (ivi incluse quelle contenute in materiale pubblicitario o promozionale, dichiarazioni di vendita, garanzie) devono sempre essere veritiere, basate su ragionevoli fondamenti e non fuorvianti.

ARTICOLO 20. SANZIONI E CONTROLLO

20.1 Sanzioni

I Destinatari devono attenersi scrupolosamente agli obblighi loro imposti dalla legge e dai regolamenti e, ciascuno per la propria posizione, osservano le disposizioni particolari di cui al presente Codice Etico. In particolare, i Destinatari devono altresì impegnarsi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di c.d. *Whistleblowing*, ponendo in essere quanto previsto in materia nel Modello e nel presente Codice.

I principi espressi nel Codice Etico costituiscono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro in quanto espressione del comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai Destinatari che violino il presente Codice verranno comminate specifiche sanzioni di cui al sistema disciplinare previsto dal Modello.

20.2 Controllo interno

Nell'amministrazione delle Società sono osservati i principi di *corporate governance* più idonei a garantire la migliore realizzazione delle attività nel rispetto delle regole di buon governo societario e delle disposizioni del Codice. Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a:

- contrastare i potenziali rischi aziendali;
- tutelare, anche con azioni di prevenzione, il patrimonio aziendale;
- determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne.

In tale contesto si inserisce la programmazione delle attività di formazione che devono riguardare altresì i contenuti del Codice Etico.

Il Codice Etico deve, inoltre, essere messo a disposizione di tutti i Destinatari.

Il *management* deve curare costantemente la conformità dei comportamenti a quanto indicato nel Codice e, se necessario, realizzare speciali programmi di verifica.

Organo preposto alla verifica dell'efficacia del sistema di controllo interno è il Consiglio di Amministrazione.

20.3 Comunicazione delle violazioni

Le Società esigono da tutti i Destinatari una rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Codice.

Senza pregiudizio per quanto previsto dalla Procedura *whistleblowing*, qualora qualsiasi Destinatario venga a conoscenza di situazioni, anche solo potenzialmente illegali o contrarie ai principi espressi dal presente Codice etico, deve informarne immediatamente l'Organismo di Vigilanza utilizzando le caselle di posta elettronica a ciò destinate, e in particolare:

- per Costim S.r.l. odv.costim@gmail.com ;
- per Impresa B4T S.p.A. odv.impresapercassi@gmail.com ;
- per Elmet S.r.l. odv.elmet@gmail.com;
- per Gualini S.p.A. odv.gualini@gmail.com .

La mancata osservanza del dovere d'informazione potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.

.

ARTICOLO 21. CODICE ETICO: EFFICACIA, AGGIORNAMENTO E MODIFICHE

Il presente Codice viene adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione delle Società, con efficacia immediata, ed ogni aggiornamento, modifica o integrazione al presente Codice dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione delle Società.

Il Codice Etico e i suoi aggiornamenti saranno disponibili in formato elettronico, oltre che nella intranet aziendale, in apposita Sezione dedicata, anche sul Sito WEB aziendale, affinché tutti i Destinatari ed i terzi possano averne piena conoscenza.

* * *